

anzichè al legislativo competa il diritto d'instituire nuove cattedre.

A mio avviso, nè l'uno, nè l'altro degli allegati argomenti può a patto veruno reggere.

Le parole della legge del 4 ottobre 1848, or dianzi lette dal signor ministro si riferiscono unicamente all'amministrazione della pubblica istruzione; della facoltà di creare nuove cattedre non si fa il benchè menomo cenno. Quindi se noi vogliamo por mente alle parole contenute nel citato regio decreto, non è in guisa alcuna provato l'assunto del signor ministro.

Se poi guardiamo alla natura della cosa, lungi che si possa quindi trarre argomento favorevole al signor ministro, parmi se ne debba derivare argomento contrario.

Ometto di accennare che qui non si tratta dell'esecuzione di una legge, ma sibbene di una nuova istituzione, la quale non ha fondamento in veruna legge esistente. Mi limito solo ad osservare essere affatto inconveniente il lasciare all'arbitrio del Ministero l'istituzione di nuove cattedre, salva solo al potere legislativo la facoltà di togliere le spese per quelle stanziare nel bilancio, e di far con ciò che non possa avere esecuzione la volontà ministeriale.

Diffatti, dall'istituzione di nuove cattedre può in gran parte dipendere il bene della gioventù studiosa, e direi anzi, l'intero sistema della pubblica istruzione; in cosa quindi di tanto rilievo, è al certo più savio consiglio di evitare qualsiasi inconveniente, anzichè poscia portarvi rimedio.

L'esempio poi a cui io accennava mi pare di grandissimo peso, avvegnachè non credo che le persone le quali ebbero a proporre leggi al Parlamento relative alla creazione di nuove cattedre siano state troppo timide ed abbian voluto sovrabbondare, siccome accennò l'onorevole signor ministro, ma sì bene penso che abbiano proposto quelle leggi, perchè ravvisarono che al potere legislativo spettava di approvare tale istituzione, anzichè al potere esecutivo; quindi io proporrei il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il signor ministro a presentare una legge per la creazione delle cattedre di tossicologia, ed anatomia patologica. »

**PRESIDENTE.** Lo prego a formulare la sua proposta.

**POLTO.** Se l'ordine del giorno del deputato Pateri venisse accettato, proporrei allora la riduzione di un semestre.

**PRESIDENTE.** Formoli la sua proposta in cifre.

**POLTO.** Non posso formulare questa mia proposta, perchè sarebbe necessario per questo che si avesse la somma definita, ossia la cifra a ciascuno dei due professori allocata; nella categoria degli assegni fatti ai professori abbiamo quattro gradi, ed io non so positivamente a quali di questi quattro gradi debba appartenere lo stipendio per queste cattedre; e come già prima, per questo mi rimetterò all'opera del signor relatore, il quale meglio d'ogni altro potrà sapere quale dei quattro gradi sarebbe appartenuto ai novelli professori: così anche per questo semestre, nell'ipotesi suddetta, mi rimetto volentieri al medesimo.

**DEMARIA, relatore.** È facile precisare la cifra che si dovrebbe sottrarre quando fosse adottato l'ordine del giorno proposto dal deputato Pateri, perchè i due professori hanno 2600 lire di stipendio...

**POLTO.** Allora propongo la soppressione di 2000 lire.

**DEMARIA, relatore.** Se io credessi poi che l'adozione dell'ordine del giorno del deputato Pateri non avesse inconvenienti per i futuri lavori del Parlamento, io mi accosterei volentieri al medesimo; ma egli è perchè io credo che l'ado-

zione di quest'ordine del giorno porterà la necessità che il Parlamento abbia ad occuparsi d'argomenti, i quali, senza essere di sua diretta competenza, gli farebbero occupare troppo tempo e senza veruna utilità, che io m'oppongo alla adozione di esso ordine del giorno.

Diffatti, o signori, l'istituzione di nuove cattedre che cosa è? È la determinazione del modo con cui il ministro provvede all'amministrazione dell'istruzione, è il modo con cui l'insegnamento è da esso ripartito e determinato. Credete voi che codesta determinazione possa e debba essere l'effetto delle discussioni del Parlamento? Ma, o signori, in tal caso ogni qualvolta vi verrà proposto un progetto di legge, nel quale si domandi di stabilire una nuova cattedra, sarà d'uopo fare delle discussioni interminabili sopra l'importanza, la necessità e i rapporti del ramo di scienza a cui è la medesima destinata, e portare così l'attenzione del Parlamento sopra materie le quali sono di spettanza del potere amministrativo. Credo poi che, sebbene siasi chiesta l'istituzione di cattedre per legge, ciò nullameno la Camera non debba stabilire che ciò non possa farsi per mezzo dell'autorità del potere esecutivo. Diffatti, o signori, quale è lo stato attuale legale dei professori dell'Università? I professori dell'Università, quali sono attualmente, hanno origine da piante approvate con decreti reali, a cui si aggiunsero successivamente per biglietti regi indirizzati al magistrato della riforma altri professori, altre cattedre; il modo adunque legale, positivo dello stabilimento delle cattedre è quello che il potere esecutivo le aggiunge secondo che v'ha il bisogno.

Finchè non vi sia una legge la quale stabilisca quale debba essere il numero delle cattedre, non si potrà dire che, presentandosi il bisogno, il potere esecutivo non possa aggiungere altre senza presentare un progetto di legge. E che la cosa stia così, o signori, è evidente dall'esempio del Belgio, dove l'aggiunta di nuove cattedre fu stabilita sempre per decisione del potere esecutivo sino al 1833; nel 1835 venne determinato per legge, che il numero dei professori ordinari nelle facoltà di legge e di medicina fosse determinato, ma si lasciò in arbitrario del ministro di aggiungere quel numero di professori straordinari che i bisogni delle facoltà avrebbero richiesto.

In Francia eziandio, o signori, sebbene vi fossero leggi le quali stabilivano il numero dei professori delle diverse facoltà, si vennero aggiungendo per mezzo di decreti reali delle nuove cattedre: citerò fra le altre la cattedra di diritto costituzionale, che era stata affidata al celebre Rossi. Non è vero che quando si stabiliscono in questo modo le cattedre si sfugga ogni controllo del Parlamento; il controllo del Parlamento si esercita quando si esamina la spesa: se il Parlamento crede che questa spesa non sia stata fatta a dovere, che non sia giustificata dal bisogno, la nega, e la cattedra non sussiste; dunque chi dà la definitiva sanzione alle cattedre, è il voto del Parlamento; ma ciò non toglie che nello stato attuale della legislazione, le cattedre stabilite per mezzo di una pianta approvata da decreto reale, non abbiano tutta la legittimità; ed il numero dei professori portati nell'attuale bilancio è appunto risultante da una pianta approvata con reale decreto del 21 luglio dell'anno scorso. Si obiettava lo stabilimento per legge di cattedre nel collegio nazionale di Genova; ma osserverò a questo proposito, che il numero delle cattedre dei collegi nazionali è determinato per legge: quando vi sarà una legge che determini quale debba essere il numero delle cattedre nelle Università, allora io credo veramente che il Ministero per aggiungerne delle nuove debba avere la sanzione del Parlamento; ma, nello stato attuale, dico che